ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA
Scuole Secondarie I° Grado, Primarie e Infanzia dei Comuni di
AGNA – CANDIANA – CORREZZOLA
Sede in Via G. Garibaldi, 41 – 35020 CORREZZOLA (PD)
Codice Fiscale 80014840286
Tel. 049 9760129 – e-mail: pdic824006@istruzione.it
PEC: PDIC824006@pec.istruzione.it sito web: www.icscorrezzola.edu.it

Circ. N. 198_2024/25

Correzzola, 20 Maggio 2025

Alle Famiglie

Ai Docenti

dell'IC di Correzzola

Oggetto: CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal **decreto legislativo n. 62/2017**, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la **nota n. 1865 del 10 ottobre 2017**, volta a fornire indicazioni alle scuole *in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
In relazione **alla non ammissione** alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria di primo grado restano ferme le disposizioni di cui all'art.3 del d.lgs. 62/2017. **Si ricorda che la non ammissione è disposta all'unanimità dai docenti della classe solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione."**

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno **i tre quarti del monte ore annuale** personalizzato. Non sono computate come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi; progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal C.d.C; visite e viaggi d'istruzione) purché effettivamente svolte dall'alunno.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica **opportunamente e tempestivamente** alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.
Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo. Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tener

conto dell'intero anno scolastico" (**legge n.150**, il 31 ottobre 2024)

CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI del I ciclo d'istruzione E DEROGHE AI LIMITI DELLA FREQUENZA OBBLIGATORIA

Alla scuola Primaria	**Alla Scuola Secondaria di 1° grado**
in sede di scrutinio finale presieduto dal DS/suo delegato	
il team dei docenti della classe	i docenti del consiglio di classe
può / possono non ammettere l'alunno alla classe successiva	
all'unanimità	**a maggioranza**
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione	con adeguata motivazione

Sulla base della normativa vigente, ferme restando le competenze del Consiglio di classe/team docenti;

- premesso che la valutazione esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi;
- premesso che le proposte di voto devono scaturire da osservazioni sistematiche e da un congruo numero di valutazioni rilevate nel corso dell'anno scolastico;
- premesso che la scuola adotta le strategie per il miglioramento degli apprendimenti individuate nel PTOF;
- premesso che la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- premesso che il ricorso alla non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato deve perseguire unicamente la finalità di promuovere, attraverso la ripetenza e la frequenza di un ulteriore anno nella scuola, il successo formativo degli alunni;
- premesso che per la formulazione del giudizio finale i docenti terranno conto dei seguenti indicatori:

• partecipazione, impegno e interesse mostrati nei confronti del dialogo educativo
• progressi, anche lievi, rispetto ai livelli di partenza
• competenze disciplinari acquisite
• competenze trasversali acquisite nella dimensione cognitiva, metodologica, metacognitiva, e affettivo- relazionale

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

individua e assume in sede di scrutini finali i seguenti **criteri generali** per la non ammissione alla classe successiva, supportati da relative evidenze:

SCUOLA SECONDARIA DI I° ED ESAMI DI STATO.

La **non ammissione alla classe successiva ovvero all'esame di Stato di fine primo ciclo** avviene, pur in presenza dei prerequisiti seguenti:

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 – classi III

c. quando in sede di scrutinio finale – presieduto dal Dirigente Scolastico (o da suo Delegato), **si accerti e documenti che si siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:**

□ I risultati di apprendimento risultano

- **gravemente insufficienti** (valutazione uguale a 4) **in almeno tre discipline e non sufficienti (**valutazione uguale a 5**) in altre due discipline.**
- oppure **non sufficienti** (valutazione uguale o inferiore a 5) **in SEI discipline.**

Tali insufficienze possono essere considerate pregiudicanti per la frequenza costruttiva della classe successiva se:

□ L'alunno è stato, in maniera documentata, coinvolto in iniziative di recupero e supporto progettate *ad hoc* dall'istituzione scolastica.

□ Durante la maggior parte delle attività didattiche proposte, lo studente ha assunto un atteggiamento passivo, disinteressato, superficiale o oppositivo

□ La Famiglia sia stata informata in maniera tempestiva e continuativa dell'andamento critico del percorso scolastico/formativo dello Studente

□ Lo Studente e la Famiglia siano stati debitamente sostenuti ed aiutati ad accettare l'eventualità di non promozione/ammissione, interpretandola come opportunità di miglioramento – o almeno come conseguenza delle proprie scelte – e non come fallimento personale.

Nella medesima giornata o in quella successiva allo scrutinio di II quadrimestre che definisce la non ammissione all'esame di stato o alla classe successiva**, la segreteria contatterà la Famiglia dell'alunno** per la comunicazione seppur informale della deliberazione avvenuta.